



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELLA TRASPARENZA  
2022 ÷ 2024**

**ALLEGATO 5  
SEZIONE SPECIFICA DEL  
Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01**

*(redatto in attuazione della Legge 190/2012 s.m.i. e secondo quanto previsto nel  
“Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA) 2013, 2016 e 2019 e relativi aggiornamenti)*

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	--	-------------

## SOMMARIO

PREMESSE .....	4
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	4
1.1 La Legge 190/2012 di prevenzione alla corruzione .....	4
1.2 Le misure organizzative per la prevenzione della Corruzione .....	6
1.3 Funzioni del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza .....	7
1.4 Adempimenti anticorruzione .....	8
1.5 Il processo di adozione del PPCT .....	9
2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE .....	10
2.1 L’Autorità Nazionale Anticorruzione .....	10
2.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica .....	11
2.3 L’Organo di Indirizzo .....	11
2.4 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .....	11
2.5 Gli altri soggetti coinvolti nel contrasto .....	13
3. CONTESTO ESTERNO .....	14
4. CONTESTO INTERNO .....	14
5. APPROCCIO METODOLOGICO .....	16
5.1 Il “rischio” .....	16
5.2 Analisi del contesto .....	17
5.3 Valutazione del rischio .....	19
5.4 Trattamento del rischio .....	20
5.5 Monitoraggio e riesame .....	21
5.6 Consultazione e comunicazione .....	21
6. CATALOGO REATI .....	21
6.1 Peculato (art. 314 C.P.) .....	21
6.2 Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 C.P.) .....	22
6.3 Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis C.P.) .....	22
6.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.) .....	22
6.5 Concussione (art. 317 C.P.) .....	22
6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.) .....	22
6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.) .....	22
6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.) .....	23
6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.) .....	23
6.10 Abuso d’ufficio (art. 323 C.P.) .....	23
6.11 Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.) .....	23
6.12 Rivelazione e utilizzazione d’invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.) .....	23
6.13 Rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.) .....	24
6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 C.P.) .....	24
6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose (art. 334 C.P.) .....	24
6.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro (art. 335 C.P.) .....	24
6.17 Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.) .....	24
6.18 Turbata libertà degli incanti (353 C.P.) .....	25
6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353bis C.P.) .....	25
6.20 Astensione dagli incanti (354 C.P.) .....	25
6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.) .....	25
6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.) .....	26
6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) .....	26
6.24 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) .....	26
7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DAL CONSORZIO .....	27
7.1 Misure di carattere generale .....	27
7.1.1 Conflitto d’interesse .....	27
7.1.2 Obbligo di astensione del dipendente .....	27
7.1.3 Rotazione dei dipendenti .....	28
7.1.4 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi .....	29
7.1.5 Codice di comportamento e sistema disciplinare .....	29
7.1.6 Il <i>Pantouflage</i> .....	30
7.1.7 Tutela del dipendente che segnala l’illecito (c.d. <i>whistleblowing</i> ) .....	31
7.1.8 Organismi indipendenti di valutazione .....	33
7.2 Misure di carattere speciale .....	33
7.2.1 Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio .....	33
7.2.1.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	34
7.2.1.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi .....	34
7.2.1.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale .....	35

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

7.2.2 Meccanismi di formazione delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione .....	35
7.2.3 Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione .....	36
7.2.3.1 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza.....	37
7.2.3.2 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza .....	38
7.2.3.3. Informatizzazione dei processi .....	38
8. TRASPARENZA .....	39
8.1 Contesto normativo di riferimento .....	39
8.2 Obiettivi e finalità .....	40
8.3 Responsabile per la trasparenza .....	40
8.4 Programma formativo .....	40
8.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione.....	40
8.6 Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza .....	41
8.7 L’accesso civico “semplice” e “generalizzato” .....	41
8.8 Trasparenza e Tutela dei dati personali .....	42
8.9 Durata degli obblighi di pubblicazione.....	44
9. LIVELLO DI ADEGUAMENTO DEL CONSORZIO ALLA NORMATIVA .....	44
10. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI.....	45
11. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012 .....	47

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

## PREMESSE

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione costituisce lo strumento di pianificazione delle misure che il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia - già Pianura Isontina - (di seguito anche Consorzio o Ente) intende adottare per prevenire fenomeni di corruzione ed illegalità nell'ambito della propria attività amministrativa ed è in linea con le indicazioni fornite dal PNA. Con l'approvazione del nuovo Statuto in Consorzio ha infatti cambiato denominazione.

Il PTPC ha una validità triennale e sarà oggetto di aggiornamento annuale entro le date previste dalla normativa vigente. Alla luce delle modifiche normative introdotte in materia e più in particolare al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il presente piano sostituisce il precedente.

L'approvazione e attuazione del Piano risponde all'obiettivo del Consorzio volto a rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza che caratterizzano il suo operato.

Il ricorso a procedure limpide e definite costituisce lo strumento più idoneo a perseguire gli obiettivi prefissati dal Piano promuovendo l'efficiente funzionamento della struttura nonché la tutela dell'immagine stessa del Consorzio nei confronti dei suoi interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano intende favorire l'attuazione di comportamenti ispirati all'etica ed alla responsabilità nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei principi della corretta amministrazione.

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 1.1 La Legge 190/2012 di prevenzione alla corruzione

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea dell'ONU il 31 ottobre 2003, ha previsto a carico di ciascuno Stato membro il compito di elaborare ed applicare politiche di prevenzione alla corruzione efficaci e coordinate.

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012, approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione ONU e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale della corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ha introdotto rilevanti misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Ai sensi della normativa in oggetto, il concetto di "*corruzione*" viene inteso nella sua accezione più ampia, comprensiva di tutto il novero di situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, venga riscontrato l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

In ottemperanza a quanto sopra, mediante la suddetta Legge, l'Italia ha introdotto nel proprio ordinamento un sistema organico di prevenzione alla corruzione su due livelli:

1. Livello nazionale - il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
2. Livello decentrato - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) - elaborato da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni del PNA, ovvero misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ex D.Lgs. 231/2001, per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

Tale articolazione mira ad assicurare, da un lato, uniformità interpretativa e d'indirizzo su tutto il territorio nazionale, dall'altro, l'adozione di strategie e misure anticorruzione ad hoc, calibrate sulle specifiche esigenze e problematicità delle strutture organizzative di riferimento.

La normativa anticorruzione è ispirata al raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

- la riduzione delle opportunità di corruzione;
- l'aumento della capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- la creazione di un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione;
- il coinvolgimento di tutto il personale dell'apparato amministrativo nel contrasto della corruzione e dei fenomeni di mala amministrazione.

Come specificato da ANAC, da ultimo con la Delibera n. 1064/2019, il PNA è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed è strumento mediante il quale ANAC coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione.

Di fondamentale rilevanza inoltre, nello spirito della Legge 190/2012, è la Trasparenza, concepita quale strumento finalizzato ad operare in maniera eticamente corretta, nonché volto a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, valorizzando al contempo l'*accountability* con i cittadini.

In attuazione a quanto statuito dalla Legge 190/12 sono stati inoltre emanati:

1. il D.Lgs. 33/2013 che disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190/2012;
2. il D.Lgs. 39/2013 che delinea le ipotesi di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti privati in controllo pubblico.

Da ultimo è stato adottato il D.Lgs. 97/2016 che ha apportato modifiche ed integrazioni tanto alla Legge 190/2012, tanto al D.Lgs. 33/2013.

Il particolare, il decreto di cui trattasi:

- ha introdotto il comma 2-bis all'art. 1 della Legge 190/2012, individuando a livello normativo i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione, distinguendo gli stessi tra soggetti tenuti ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e soggetti che hanno la possibilità di introdurre misure integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001;
- ha delineato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza, estendendo i relativi adempimenti anche a soggetti, di significativa soglia dimensionale, non tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione;
- ha introdotto il diritto di accesso civico generalizzato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, i soggetti individuati dall'art. 2 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, sono fra i destinatari della normativa in materia di anticorruzione.

Fra i soggetti di cui al precedente art. 2 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 figurano agli enti pubblici economici come il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

## 1.2 Le misure organizzative per la prevenzione della Corruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione si è più volte espressa al fine di dissipare i dubbi circa l'ambito soggettivo di applicabilità della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. Di particolare rilevanza a riguardo risultano la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”* e, soprattutto, la Delibera n. 1134/2017 dell'8 novembre 2017 *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*. La richiamata Delibera n. 1134/2017 rappresenta in particolare un autorevole strumento chiarificatore attraverso il quale sono state analiticamente affrontate le modalità di programmazione, di pubblicità e il contenuto delle misure anticorruzione che gli enti pubblici economici (e le società od enti in controllo pubblico) sono tenuti ad adottare, evidenziando le opportune analogie e distinzioni rispetto agli adempimenti previsti a carico delle pubbliche amministrazioni.

Quanto all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, in ottemperanza al D.Lgs. 97/2016, l'Autorità anticorruzione ha distinto:

- le pubbliche amministrazioni (in senso stretto) di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, tenute ad adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche sotto forma di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT).

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, gli enti pubblici economici come il Consorzio, possono dunque dedicare all'interno del documento illustrativo del MOG 231 una sezione specifica, facilmente identificabile, ove vengano illustrate misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione.

La logica dell'impianto normativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e quella risultante dalla Legge 190/2012 sono profondamente diverse: ad esse corrispondono forme di gestione e responsabilità opposte, ma complementari. Mentre le misure di cui al D.Lgs. 231 sono volte a prevenire la commissione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, le misure di cui alla Legge 190/2012 devono invece essere idonee ad evitare reati commessi in danno all'ente stesso.

Premesso quanto sopra, ANAC ha ritenuto opportuno che venga assicurato un controllo coordinato della prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 231 e dei rischi di corruzione di cui alla Legge 190/2012, nell'ottica di ricomprendere nel novero dei controlli tutte le attività svolte dell'ente e prevenire qualsiasi fenomeno di mala amministrazione e illegalità.

Infine, nonostante l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 non costituisca adempimento obbligatorio ai sensi della Legge 190/2012, ANAC ha vivamente raccomandato agli enti pubblici economici di provvedervi, richiedendo adeguata motivazione ove si decida in senso contrario.

Si evidenzia che il Consorzio si è perfettamente adeguato a tali prescrizioni. Il Consiglio dei Delegati ha adottato il Modello 231 con delibera n. 145/2016 dd. 30/11/2016 (parte generale) e con delibera n. 3/2017 dd. 28.04.2017 (allegati). Con Delibera n. 13 dd. 30/11/2020, il Consiglio dei Delegati ha provveduto ad

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

adottare l'aggiornamento del Modello Organizzativo.

Le misure anticorruzione adottate ne costituiscono parte integrante.

### 1.3 Funzioni del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

ANAC definisce il PPCT uno strumento di organizzazione, affidando ad esso una funzione cardine direttamente connessa al perseguimento delle finalità pubbliche da parte dell'ente pubblico economico.

Il Piano individua il grado di esposizione dell'ente al rischio di fenomeni di corruzione o mala amministrazione e, al contempo, identifica e definisce le misure atte a prevenire il verificarsi dei fenomeni stessi (Delibera ANAC n. 1064/2019).

Come evidenziato da ANAC, da ultimo nel PNA 2019, il PPCT adottato dall'ente, al fine di fungere da concreto strumento di prevenzione, deve necessariamente tener conto delle specificità ordinamentali e dimensionali, nonché del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo della realtà cui si riferisce.

In conformità a quanto sopra, l'elaborazione del Piano presuppone il diretto coinvolgimento:

- dell'Organo di Indirizzo dell'ente in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione. Tale determinazione è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Oltre a ciò l'Organo di indirizzo è chiamato a definire le strategie di gestione del rischio e a predisporre la struttura organizzativa e funzionale dell'ente al fine di creare reale supporto ed una posizione di autonomia nei confronti del RPCT;
- del RPCT, titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PPCT all'Organo di indirizzo.
- dei Responsabili di funzione e dei dipendenti, chiamati a dare il loro apporto conoscitivo al fine della corretta analisi del contesto societario e dei processi adottati;
- dell'OIV (o struttura con funzioni analoghe), che fornisce indicazioni utili all'analisi del contesto e
- degli *stakeholders*, che possono essere coinvolti tramite talune forme di consultazione.

Il Piano deve altresì individuare un sistema di monitoraggio da parte del RPCT, dei Dirigenti ed OIV delle misure di prevenzione della corruzione, nonché un sistema di reportistica al RPCT circa lo stato di avanzamento dei lavori (Delibera ANAC n. 1064/2019). Tale sistema di monitoraggio è più ampiamente delineato ai successivi paragrafi 5 e 7.2.

Altro contenuto indefettibile del Piano riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Il D.Lgs. 97/2016 ha soppresso il riferimento esplicito della Legge 190/2012 al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Ciò comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PPCT in "apposita sezione". Un tanto è previsto al successivo paragrafo 8.

Quest'ultima deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

#### 1.4 Adempimenti anticorruzione

Per quanto attiene specificatamente agli enti pubblici economici, i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sono definiti nella già richiamata Determina n. 1334/2017, cui rinvia espressamente anche il PNA 2019.

In estrema sintesi, gli Enti Pubblici Economici sono tenuti a:

- analizzare il proprio contesto interno ed esterno, la propria struttura organizzativa ed i processi, anche non formalizzati, al fine di individuare le aree ed i settori di rischio ove potrebbero verificarsi fatti corruttivi;
- assicurare un sistema integrato di controlli di prevenzione dei rischi nell’ottica di ottemperare tanto al D.Lgs. 231/2001, tanto alla Legge 190/2012;
- prevedere specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge 190/2012;
- verificare le cause ostative al conferimento degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- assicurare la pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione dell’ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
- prevedere un’adeguata formazione di tutto il personale in materia di materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- assicurare la piena tutela del dipendente che segnala illeciti;
- prevedere dei flussi informativi adeguati che consentano ai cittadini di avere notizie sull’attività svolta dall’Ente;
- pubblicare sul proprio sito internet, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, il PPCT adottato e tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dal D.Lgs. 33/2013;
- nominare un Responsabile della Prevenzione alla Corruzione che sia anche responsabile della Trasparenza (RPCT);
- assicurare il diritto di accesso generalizzato dei dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all’organizzazione e a tutte le attività svolte.

In aggiunta a quanto prescritto nella predetta Determina, il PNA 2019 prevede alcuni strumenti ulteriori atti a prevenire o contrastare fenomeni corruttivi.

Fra questi, come meglio si dirà nei paragrafi successivi, rilevano in particolar modo:

- il coinvolgimento del personale nel processo di gestione del rischio;
- l’adozione del codice etico;
- la prevenzione e la gestione del conflitto di interessi;
- la rotazione del personale;
- l’istituto del *pantouflage*;
- la nuova disciplina in materia di tutela del dipendente che effettui la segnalazione di un illecito (c.d. Whistleblower).

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

### 1.5 Il processo di adozione del PPCT

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 190/2012, l'organo di indirizzo dell'ente definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. A tal fine, il Consiglio dei Delegati, con delibera n. 2/21 dd. 1/03/2021, ha approvato le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022÷2024.

Sulla base degli obiettivi così definiti, le misure anticorruzione vengono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza che collabora stabilmente con l'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili dei singoli Uffici sono tenuti a partecipare, nell'ambito delle rispettive competenze, all'identificazione e alla valutazione dei rischi: ciò risulta quanto mai fondamentale al fine di consentire al RPCT e all'organo di indirizzo di definire misure concrete e sostenibili sul lato organizzativo.

Deve essere infine assicurato anche il coinvolgimento dei dipendenti, chiamati a partecipare attivamente sia al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, sia in sede di definizione delle misure di prevenzione (Determinazione 12/2015; Determinazione n. 831/2016; Determina n. 1134/2017, Determinazione n. 1074/2018 e, da ultimo, Determinazione n. 1064/2019).

Ciò premesso, il PPCT viene adottato annualmente (entro il 31 gennaio), su proposta del RPCT, dall'organo di indirizzo. Per quanto concerne il presente aggiornamento annuale del PPCT, relativo al triennio 2021÷2023, in conseguenza della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il termine ultimo per l'approvazione dello stesso da parte dell'Organo di indirizzo è stato differito al 30/04/2022, come da Delibera ANAC n. 1 di data 12/01/2022.

ANAC raccomanda all'organo di indirizzo di condividere con maggiore accuratezza possibile i contenuti delle misure, eventualmente provvedendo dapprima all'approvazione di uno schema di PPCT e solo successivamente adottando la sua versione definitiva, completa di eventuali modifiche e migliorie.

Come evidenziato dall'Autorità Anticorruzione, *“al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurarne funzioni e poteri idonei”*.

Da ciò si evince quindi l'importanza che il Piano venga redatto con la collaborazione dell'organo di indirizzo, collaborazione che si sostanzia anche nella previsione di *“aggiustamenti organizzativi”* della struttura monitorata, con il fine dichiarato, da una parte, di facilitare il compito di monitoraggio e predisposizione delle misure di prevenzione, le quali impatteranno anche sull'organizzazione e, dall'altra, di rendere queste il più efficaci possibili poiché calate in una realtà organizzata secondo modelli funzionali ed adeguati allo scopo istituzionale.

In ottemperanza a quanto statuito da ANAC nel PNA 2019, il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ha provveduto ad effettuare l'analisi della propria struttura organizzativa al fine di dotare il RPCT del supporto necessario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Tale analisi non ha evidenziato la necessità di apporre modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente, che pertanto è rimasta immutata.

A seguito della loro adozione, le misure anticorruzione dovranno essere pubblicizzate, tanto all'interno del Consorzio, mediante strumenti predisposti ad hoc, tanto al suo esterno, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione *“Amministrazione trasparente”*. La pubblicazione deve avvenire non oltre un mese

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

dall'adozione. I piani e le loro modifiche devono rimanere pubblicati assieme a quelli degli anni precedenti (Determinazione ANAC n. 1064/2019).

Il sistema di redazione e approvazione così delineato pare all'evidenza volto a penetrare il più possibile nel tessuto organizzativo dell'ente, nonché ad assicurare una piena conoscenza delle dinamiche interne e una consapevole responsabilizzazione di tutti i soggetti destinatari, chiamati a partecipare a vario titolo alla programmazione, all'adozione, all'attuazione e al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. Il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, con le modalità previste nella pianificazione triennale degli interventi di cui al successivo paragrafo 10. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 190/2012, redige la relazione annuale recante il rendiconto sull'attuazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1, co. 10, lett. a) il RPCT provvedere inoltre alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione dell'ente.

## **2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE**

### **2.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) - istituita dall'articolo 13 del D.Lgs. 150/2009 - per mandato istituzionale svolge attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, promuove l'integrità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia della pubblica amministrazione, indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione. Tale missione istituzionale è il risultato di un quadro normativo che nel tempo ha visto l'evoluzione progressiva di funzioni e compiti.

Dalle competenze originariamente attribuite dal Decreto istitutivo (D.Lgs. 150/2009) che prevedeva l'esercizio di funzioni consultive, di regolazione, vigilanza e controllo, la Legge 190/2012 prima e il D.Lgs. 33/2013 poi, hanno attribuito nuovi compiti e definito nuovi strumenti di intervento con lo scopo di prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti che sono l'espressione di fenomeni corruttivi.

Oltre alla funzione consultiva e di accompagnamento, l'ANAC ha mantenuto le funzioni di indirizzo in materia di trasparenza e ha visto rafforzate quelle di vigilanza e di controllo sul rispetto del sistema della trasparenza anche nei confronti di enti pubblici e privati in controllo pubblico in precedenza esclusi dal novero dei soggetti destinatari degli obblighi.

Il Decreto Legge n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, sopprimendo l'AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC che oggi può essere individuata nella *“prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione”*.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

## 2.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde alle esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana e partecipa all'attività di contrasto alla corruzione. Il Dipartimento, di cui si avvale un Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio, promuove le iniziative di riforma dell'amministrazione in direzione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Con l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenze dell'ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica.

## 2.3 L'Organo di Indirizzo

L'elaborazione del Piano presuppone il diretto coinvolgimento dell'Organo di Indirizzo dell'Ente in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione.

Tale determinazione è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Esso promuove inoltre *“la cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale”* (Delibera ANAC 1064/2019).

Nell'ambito del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, i poteri di indirizzo e controllo spettano al Consiglio dei Delegati.

## 2.4 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La figura è stata istituita dalla Legge 190/2012. La nuova disciplina privilegia l'unificazione in capo ad un unico soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'incarico di Responsabile della Trasparenza, pur non vietando il perdurare della separazione dei ruoli. ANAC ha infatti riconosciuto la possibilità di mantenere distinte le figure di cui trattasi esclusivamente ove esistano obiettive difficoltà organizzative.

L'unificazione del ruolo in un unico soggetto nasce dalla visione del legislatore di integrare in modo completo l'organizzazione dell'ente con i flussi informativi e la loro pubblicazione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte evidenziato che, al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, il RPCT non debba ricoprire alcun ruolo come componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione o dell'Organismo di Vigilanza; seppur sia tenuto a mantenere una pregnante interazione e collaborazione con le suddette figure in conformità con il disposto del D.Lgs. 97/2016 (Determina n.1134/2017; Delibera n. 1074/2018 e Delibera n. 1064/2019).

L'art. 1, co. 7, Legge 190/2012 statuisce che il RPCT è individuato dall'Organo di Indirizzo, di norma fra i dirigenti di ruolo in servizio, il quale dispone le eventuali modifiche organizzative idonee ad assicurare la piena autonomia ed effettività dell'incarico. L'identificazione di tale figura deve inoltre ricadere su soggetti che abbiano sempre mantenuto una condotta integerrima e che, pertanto, non siano stati destinatari di

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari. Il soggetto identificato deve garantire la stessa “buona immagine e il decoro” dell’ente (Delibera ANAC n. 1064/2019).

Nella Determina n. 1134/2017 è stabilito che l’ente debba vagliare l’eventuale sussistenza di conflitti d’interesse, dando preferenza, per quanto possibile, a dirigenti che non siano preposti o non svolgano attività nei settori più esposti a rischio corruttivo.

A salvaguardia dell’autonomia del RPCT, vengono previste specifiche tutele avverso la revoca o l’adozione di misure discriminatorie collegate allo svolgimento delle sue funzioni, che si concretizzano nella richiesta di riesame del relativo provvedimento da parte dell’Autorità Anticorruzione.

È inoltre opportuno prevedere un’integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT (Delibera ANAC n. 1064/2019).

In continuità con la Determina ANAC n. 1074/2018, nel PNA 2019, è stata dedicata grande attenzione al ruolo e ai poteri del RPCT, che sono stati analiticamente definiti (Parte IV, nonché Allegato n. 3, Determina n. 1064/2019 “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”).

Il RPCT svolge in particolare le seguenti funzioni:

- elabora - in via esclusiva - la proposta di piano della prevenzione e della trasparenza alla luce delle linee indicate dall’organo di indirizzo;
- svolge un ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, tanto in sede di predisposizione del PPCT, tanto in fase di monitoraggio;
- propone lo stesso all’Organo di indirizzo che lo deve adottare entro il 31 gennaio di ogni anno;
- segnala all’Organo di Indirizzo e all’OIV le “*disfunzioni*” inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli Uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le suddette misure;
- definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell’organizzazione;
- verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
- redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione;
- controlla l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e del monitoraggio del

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

codice etico;

- è competente per il riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta;
- è attore e destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nell'amministrazione e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'organo di indirizzo politico;
- vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ex D.Lgs. 39/2013 e può dare impulso al relativo procedimento sanzionatorio.

Tale figura, all'interno del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, è stata individuata nella figura del Dirigente Amministrativo dott.ssa Laura Giorgieri, nominata con delibera n. 46/15 dd. 29/04/2015.

## 2.5 Gli altri soggetti coinvolti nel contrasto

### *Il consiglio dei Delegati*

Al Consiglio dei Delegati, organo di indirizzo politico del Consorzio, compete:

- la designazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. 7, della Legge 190/2012;
- l'adozione del PTPC e dei suoi aggiornamenti;
- l'adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

### *La Deputazione Amministrativa*

Alla Deputazione Amministrativa, organo esecutivo del Consorzio, compete:

- l'amministrazione e la gestione dell'Ente dando esecuzione agli indirizzi del Consiglio dei Delegati.

### *I dipendenti*

Tutti i dipendenti del Consorzio:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio superiore o all'Ufficio che ha la competenza dei procedimenti disciplinari;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis Legge n. 241 del 1990);
- in generale osservano tutte le misure contenute nel Codice disciplinare/etico.

### *I collaboratori*

- osservano le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 DPR 62/2013).

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

### 3. CONTESTO ESTERNO

I dati e le informazioni rilevanti ai fini di comprendere il contesto esterno in cui opera il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia sono stati colti in primo luogo dalla lettura del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021÷2023 adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia che tiene conto a sua volta della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste (Trieste, 3 febbraio 2020), della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 30 gennaio 2021), della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 6 aprile 2020), della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 5 marzo 2021) e della relazione annuale dell'Osservatorio Regionale Antimafia relativa al periodo aprile 2019-marzo 2020 (21 marzo 2020).

La situazione viene considerata "*nel complesso positiva*" circa la realtà socio-economica del territorio.

Come evidenziato nei documenti di cui sopra, la collocazione geografica della Regione e l'ambito di operatività transnazionale delle realtà economiche in essa operanti esercitano una forte attrattività a tentativi di infiltrazione da parte della malavita organizzata, la quale tuttavia si scontra con la forte capacità delle realtà produttive di attuare una lotta a tali tentativi, mediante l'attuazione dei principi di buona e corretta amministrazione, di trasparenza e di costanti e completi scambi informativi.

Alla luce di quanto emerso e sinteticamente riportato si può cautamente concludere che il contesto esterno in cui opera il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia non espone l'ente ad un alto rischio di verificazione di fenomeni corruttivi, pur essendo possibile osservare tali fenomeni sempre più frequentemente. Tale considerazione deve essere naturalmente rapportata al rischio specifico identificato dal Consorzio in relazione ai singoli processi in cui si estrinseca la sua attività (Allegato 5.2 Mappatura dei Rischi).

### 4. CONTESTO INTERNO

Ai fini della corretta valutazione e gestione del rischio, il PNA 2019 ha evidenziato la necessità che l'ente provveda ad un'adeguata analisi del proprio contesto interno. Alla luce di quanto sopra si procede a riportare i dati che risultano all'uopo rilevanti.

Il comprensorio del Consorzio si estende su una superficie di 58.089 ettari e ricade in 31 Comuni di seguito indicati: 24 in provincia di Gorizia, 6 in provincia di Trieste e 1 in quella di Udine.

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina è stato costituito con D.P.G.R. n. 0420/Pres. del 31 luglio 1989. A seguito dell'approvazione del nuovo Statuto consortile con Delibera di Giunta regionale n. 2021/481 del 26/03/2021 ed all'avvenuta pubblicazione dello Statuto sul BUR n. 16 del 21/04/2021 il Consorzio ha assunto la nuova denominazione di Consorzio Di Bonifica della Venezia Giulia.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica ai sensi dell'art. 59 del Regio Decreto n. 215 ed è un Ente Pubblico Economico non commerciale ai sensi dell'art. 3 comma 1, della L.R. F.V.G. n. 28/2002.

Il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti - attribuiti dalla legge - in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi della L.R. n. 28/2002, della L.R. n. 14/2002 e della L.R. n. 11/2015.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

Le finalità principali perseguite dal Consorzio sono:

1. la bonifica idraulica del territorio;
2. la gestione delle acque a scopo irriguo;
3. la tutela delle risorse idriche e valorizzazione delle risorse ambientali;
4. la collaborazione con gli enti locali.

In particolare, rivolgendo la propria attività ad un contesto (“mercato”) pubblico può essere delegato alla progettazione, esecuzione, vigilanza e manutenzione di opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;

- a. opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall’inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all’irrigazione;
- b. opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;
- c. opere di tutela e di recupero naturalistico - ambientale del territorio;
- d. opere di miglioramento fondiario;
- e. impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;
- f. reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;
- g. strade interpoderali e vicinali;
- h. impianti di produzione di energia elettrica;
- i. opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;
- j. opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;
- k. interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Gli organi del Consorzio, come previsto dallo Statuto, sono i seguenti:

- a. L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI - è l’organo deputato ad eleggere i membri elettivi del Consiglio dei Delegati che rappresentano i Consorziati;
- b. IL CONSIGLIO DEI DELEGATI - è l’organo che determina gli indirizzi operativi del Consorzio e ne controlla l’attuazione;
- c. LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA - è l’organo che provvede all’amministrazione e alla gestione dell’Ente dando esecuzione alle direttive fissate dal Consiglio dei Delegati ed esercitando le proprie specifiche competenze;
- d. IL PRESIDENTE - è il legale rappresentante del Consorzio e rappresenta l’Ente nei confronti dei terzi;
- e. IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI.

Il Consorzio opera alla luce dell’organizzazione e funzionalità degli uffici come di seguito descritto.

Il Direttore dirige e coordina l’intera struttura operativa del Consorzio, organizzata in due Aree operative fondamentali - Amministrativa e Tecnica.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

L'Area Amministrativa è articolata nel settore ragioneria, personale, catasto e segreteria. Le attività prevalenti sono la gestione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'attività del Consorzio, la redazione dei bilanci preventivi, la loro variazione, i bilanci d'esercizio, la gestione dell'economato i rapporti con il tesoriere, la gestione delle coperture assicurativa, la gestione del protocollo e dell'archivio, la segreteria degli organi, il servizio catastale, la formazione dei ruoli di contribuenza, l'aggiornamento dei registri elettorali, la gestione amministrativa del personale, la gestione dei registri rifiuti ecc.

L'Area Tecnica è articolata nel settore Progettazione/Direzione Lavori, espropri e manutenzione. Le attività prevalenti sono la progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudi di opere e lavori e di ogni attività connessa, la redazione e revisione del Piano di Classifica; l'elaborazione ed aggiornamento del Piano Generale di Bonifica, sovrintendere al personale di campagna, la programmazione e gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere irrigue e di bonifica, la gestione delle opere di irrigazione e di bonifica, l'elaborazione ed attuazione dei piani di sicurezza nei cantieri secondo la normativa vigente, incombenze amministrativo-tecniche relative alla costituzione ed al pagamento delle espropriazioni e servitù dipendenti dall'esecuzione di opere pubbliche; domande e attività per il rilascio di autorizzazioni tecniche ed amministrative propedeutiche ai lavori, le domande e attività per il rilascio di autorizzazioni tecniche ed amministrative relative alle concessioni per emungimento da pozzi o da corsi d'acqua pubblica, ecc.

## 5. APPROCCIO METODOLOGICO

### 5.1 Il "rischio"

Scopo della legge anticorruzione è evitare il rischio che condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione, possano essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi (Delibera n. 1064/2019).

Come anticipato al paragrafo n. 1.1, la prevenzione della corruzione si articola su due piani, tra loro strettamente correlati: quello nazionale, mediante il PNA adottato da ANAC, e quello decentrato, mediante i Piani e le misure adottati dalle singole realtà destinatarie del PNA.

Spetta alla singola realtà, dunque, valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo la metodologia dettata dall'Autorità Nazionale.

Il PNA 2019 (allegato n. 1, Delibera n. 1064/2019) ha integrato, modificato ed aggiornato le indicazioni in parte già previste nei PNA precedenti divenendo, per espressa previsione, *"l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo"* ed introducendo un nuovo approccio valutativo del rischio di tipo qualitativo.

Con riguardo a quest'ultimo punto, ANAC ha statuito che il nuovo approccio valutativo può essere applicato in modo graduale, ma in ogni caso entro e non oltre l'adozione del PPCT 2021÷2023.

La nuova metodologia comprende le seguenti fasi:

1. analisi del contesto (interno ed esterno);
2. analisi dei processi;
3. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione);

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

4. trattamento del rischio stesso (identificazione e programmazione delle misure);  
 nonché le attività trasversali di:
- consultazione e comunicazione;
  - monitoraggio e riesame.

## 5.2 Analisi del contesto

L'analisi del contesto esterno ed interno all'Ente costituisce la fase preliminare di gestione del rischio. Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno si devono comprendere ed esaminare le principali dinamiche territoriali e settoriali, nonché la sussistenza di eventuali influenze o pressioni di interessi esterni cui l'ente potrebbe, in ipotesi, essere soggetto. Rilevano quindi le caratteristiche del territorio sul quale insiste la struttura organizzativa e quello di destinazione dei servizi, nonché le relazioni esistenti con gli *stakeholder* (es. fornitori).

Tale valutazione si snoda in due momenti: quello dell'acquisizione dei dati rilevanti e quello dell'interpretazione dei dati stessi. I dati possono essere acquisiti sia da fonti esterne, che interne all'ente. Essi devono essere selezionati in funzione dell'individuazione delle aree di rischio da affrontare prioritariamente e della migliore elaborazione delle misure anticorruzione.

Quanto alle fonti esterne, esse possono essere rappresentate ad esempio da banche dati, studi di settore o pubblicazioni. Quanto alle fonti interne, l'ente può avvalersi delle interviste con l'Organo di indirizzo, delle eventuali segnalazioni *Whistleblowing* ricevute, dei risultati del monitoraggio del RPCT.

Il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ha provveduto ad effettuare l'analisi del contesto esterno in cui opera, analisi che è stata svolta nelle modalità e il cui impatto dei dati analizzati sono descritti al precedente paragrafo 3.

L'analisi del contesto interno deve invece prendere in considerazione la struttura organizzativa dell'ente (es. organigramma, ruoli, responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, cultura dell'etica) ed i processi organizzativi.

Il "processo" è un concetto organizzativo, definito da ANAC come "una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)" (Delibera n.1064/2019).

La c.d. mappatura dei processi consiste nell'individuare e rappresentare le attività dell'ente. Tale operazione costituisce il fulcro dell'analisi del contesto interno e risulta fondamentale al fine di rilevare eventuali inefficienze e di modulare le misure anticorruzione in base alle peculiarità della struttura di riferimento.

La mappatura si articola a sua volta nelle fasi di: identificazione, descrizione e rappresentazione.

### Identificazione

L'identificazione presuppone la rilevazione e la classificazione di tutte le attività interne e consiste nella predisposizione dell'elenco completo dei processi svolti dall'ente.

Nel PNA 2019 si legge inoltre che: "L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

*peculiari delle attività da essa svolte.”*

A riguardo, la Legge 190/2012 (art. 1 comma 16) ha individuato alcune aree che ritiene comuni alle pubbliche amministrazioni:

- acquisizione e gestione del personale (concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera);
- contratti pubblici (scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006. Fasi delle procedure di approvvigionamento);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni)

La rivisitazione del PNA, pubblicata dall’ANAC in data 2 novembre 2015, ha inoltre individuato ulteriori Aree, così declinate:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenziosi.

È stato infine previsto che, oltre alle aree di rischio sopra evidenziate, ogni realtà debba verificare l’esistenza di “Aree Specifiche” degne di essere monitorate e che siano in diretta dipendenza rispetto alle peculiarità esistenti nell’attività svolta dalla realtà stessa. Il Consorzio ha prontamente provveduto ad individuare alcune ulteriori attività da considerare e monitorare nel processo di valutazione del rischio di corruzione.

Sono state individuate in tal senso:

- Gestione delle presenze e predisposizione cedolini paga del personale;
- Rapporti con istituti di credito;
- Gestione della corrispondenza.

#### Descrizione

A seguito della loro identificazione, i processi devono essere adeguatamente descritti. Tale fase risulta particolarmente efficace per identificare eventuali criticità nel processo.

ANAC ritiene prioritario procedere ad identificare le finalità del processo, le attività che lo scandiscono, nonché le unità organizzative coinvolte e quelle responsabili.

#### Rappresentazione

Gli elementi descrittivi devono infine essere rappresentati secondo la modalità prescelta dall’ente.

La completa descrizione dei processi a rischio, identificati dal Consorzio, è rappresentata in forma tabellare nel Manuale Protocolli di cui al presente piano (Allegato 5.1), ove vengono altresì dettate le regole comportamentali ed operative, per ogni singolo processo, cui devono sottostare le Unità Organizzative coinvolte e/o responsabili dello stesso.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

### 5.3 Valutazione del rischio

Nell'ambito della fase di cui trattasi, vengono definite le priorità di intervento, nonché le relative misure correttive e preventive. Essa si articola a sua volta in tre momenti:

1. identificazione degli eventi rischiosi;
2. analisi del rischio;
3. ponderazione del rischio.

#### Identificazione degli eventi rischiosi

Tale fase consiste nell'identificare, in relazione ad ogni processo rilevato nella mappatura, i comportamenti e i fatti che, anche solo in ipotesi, siano idonei a dar luogo a fenomeni corruttivi o di mala amministrazione.

In relazione ai processi in cui sia già stato rilevato un elevato livello di rischio ovvero in relazione ai quali si siano già verificati fatti critici, l'oggetto di analisi è rappresentato dalle singole attività del processo.

Ciascun ente, anche in relazione alle proprie dimensioni e peculiarità, stabilisce le tecniche da utilizzare per la definizione dei rischi. In ogni caso devono naturalmente essere prese in considerazione le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno, l'eventuale sussistenza di precedenti giudiziari (nell'ambito dell'ente o di realtà affini), le risultanze del monitoraggio posto in essere dal RPCT, le segnalazioni *Whistleblowing*, nonché ogni altro elemento emerso nell'espletamento dell'attività dell'ente.

#### Analisi del rischio

In tale fase devono essere in primo luogo analizzati e compresi i fattori abilitanti gli eventi corruttivi.

In coerenza con quanto indicato da ANAC si riportano a titolo esemplificativo taluni fattori abilitanti: l'assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, l'assenza di rotazione del personale in relazione agli incarichi maggiormente esposti a rischio, l'inadeguatezza del personale in relazione alle funzioni affidate, l'inadeguata diffusione della cultura della legalità.

In secondo luogo l'ente deve procedere alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun processo o attività di cui sopra. Ai fini di effettuare tale valutazione occorre:

- a. scegliere l'approccio valutativo;
- b. individuare i criteri di valutazione;
- c. rilevare i dati e le informazioni;
- d. formulare un giudizio.

Una delle riforme di maggiore portata del PNA 2019 consiste nell'espressa preferenza per un approccio valutativo di tipo qualitativo, anziché quantitativo. Ciò rappresenta un forte punto di rottura rispetto alla precedente metodologia valutativa introdotta dal PNA 2013 (allegato n.5) e fino ad oggi applicata.

Nel PNA 2019, si legge infatti che *“l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire”*, di conseguenza, ai fini della valutazione del rischio, non dovrebbero più essere utilizzate analisi meramente statistiche o matematiche.

La preferenza viene viceversa accordata per un approccio che dia compiuta e trasparente evidenza di una valutazione motivata e basata su specifici criteri definiti dallo stesso ente, in funzione delle proprie peculiarità.

ANAC ha indicato taluni indicatori, che sono stati fatti propri anche dal Consorzio di Bonifica della Venezia

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

Giulia:

- livello di interesse “*esterno*”;
- grado di discrezionalità del decisore interno all’Ente;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- opacità del processo decisionale;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

I dati e le informazioni necessarie al fine di esprimere la suddetta valutazione possono essere forniti da soggetti con adeguate competenze ovvero dai responsabili delle unità organizzative. L’operazione deve in ogni caso essere coordinata dal RPCT. La stima deve basarsi su evidenze e dati oggettivi, quali ad esempio precedenti giudiziari, segnalazioni pervenute, rassegne stampa.

Fermo l’approccio qualitativo sopra descritto, per la definizione del livello di rischio si può ricorrere ad una scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto), dando sempre adeguata evidenza dei presupposti e delle motivazioni.

In conformità alle disposizioni del PNA richiamato, l’ente ha provveduto a misurare, in relazione ad ogni processo mappato e tenendo conto dei dati raccolti, gli indicatori illustrati applicando ad essi la sopra descritta scala di misurazione. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è poi pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio di ogni processo.

La valutazione finale di rischiosità del processo non costituisce ad ogni modo mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, bensì è frutto di un’analisi complessiva del processo cui si è data ulteriore evidenza in forma discorsiva (Mappatura dei rischi).

#### Ponderazione del rischio

La fase di valutazione deve condurre infine alla ponderazione del rischio, finalizzata a definire le priorità di trattamento dei rischi e le conseguenti azioni da intraprendere.

#### **5.4 Trattamento del rischio**

Sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione, la fase di trattamento del rischio risulta infine finalizzata all’individuazione e conseguente programmazione degli interventi organizzativi, ossia delle misure di prevenzione della corruzione. Fra di esse ANAC ha ritenuto particolarmente rilevanti le misure di semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione dell’etica). Devono essere naturalmente evitate misure astratte, poco chiare o irrealizzabili.

La programmazione delle misure deve essere realizzata tenendo conto di taluni elementi descrittivi indicati da ANAC:

- indicazione delle diverse fasi e modalità di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità;
- indicatori di monitoraggio.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

La pianificazione triennale degli interventi elaborata dal RPCT del Consorzio è illustrata al paragrafo n. 10 del presente Piano.

### 5.5 Monitoraggio e riesame

Il PPCT deve essere inteso come un documento di programmazione. Attività trasversale e continuativa che deve pertanto caratterizzare il processo di gestione del rischio è costituita dal monitoraggio circa l'attuazione e l'idoneità delle misure programmate. Tale attività è attribuita al RPCT, anche se è possibile demandare un monitoraggio di primo livello, in forma di autovalutazione, ai responsabili degli uffici tenuti ad adottare la misura oggetto di monitoraggio, ciò però solo nelle aree in cui il rischio di corruzione risulti più basso. In ogni caso il RPCT è tenuto a verificare le risultanze dell'autovalutazione e ad effettuare una valutazione di secondo livello. In coerenza con quanto sopra esposto, ANAC ha evidenziato l'importanza di elaborare un piano di monitoraggio ove indicare:

- i processi e le attività oggetto del monitoraggio;
- la periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento delle verifiche.

In conformità a quanto sopra, il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia monitora l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale secondo quanto previsto e con le modalità delineate nella Pianificazione Triennale degli interventi (paragrafo 10).

Per l'espletamento delle verifiche il RPCT può naturalmente pianificare e svolgere specifici audit.

Oltre a monitorare l'attuazione della misura programmata, il RPCT deve contestualmente valutarne l'idoneità nel prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. Per tale attività può avvalersi della collaborazione del proprio staff e delle strutture di vigilanza e audit interno.

Il RPCT deve infine provvedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema con cadenza, quantomeno, annuale.

### 5.6 Consultazione e comunicazione

Ulteriori attività trasversali che caratterizzano il processo di gestione del rischio sono:

- la consultazione dei soggetti interni ed esterni all'ente (specie in sede di analisi del contesto);
- la comunicazione delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

## 6. CATALOGO REATI

Si fornisce di seguito l'elencazione dei reati rilevanti ai sensi della Legge 190/2012.

### 6.1 Peculato (art. 314 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

#### **6.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno e il profitto sono superiori a euro 100.000.

#### **6.3 Malversazione a danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis C.P.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

#### **6.4 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

#### **6.5 Concussione (art. 317 C.P.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

#### **6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art.318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art.319 c.p.).

L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.

L'art.320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

L'art. 321 c.p. prevede che le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applichino anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

#### **6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

è della reclusione da otto a venti anni.

#### **6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

#### **6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

#### **6.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

#### **6.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 Euro.

#### **6.12 Rivelazione e utilizzazione d'invenzioni di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

#### **6.13 Rifiuto di atti di ufficio (art. 328 C.P.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

#### **6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità (art. 331 C.P.)**

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

#### **6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose (art. 334 C.P.)**

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

#### **6.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro (art. 335 C.P.)**

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 Euro.

#### **6.17 Traffico di influenze illecite (346 bis C.P.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

#### **6.18 Turbata libertà degli incanti (353 C.P.)**

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

#### **6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353bis C.P.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

#### **6.20 Astensione dagli incanti (354 C.P.)**

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

#### **6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (355 C.P.)**

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

#### **6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)**

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

#### **6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

#### **6.24 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> <b>E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	--	-------------

## 7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DAL CONSORZIO

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012, previste nel presente Piano, sono state elaborate dal RPCT:

- in ottemperanza agli obiettivi strategici definiti ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 190/2012 e delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 2/21 del 1/03/2021;
- in coordinamento con l'OIV ed in collaborazione con i Responsabili di Funzione;
- tenendo conto dei risultati dell'analisi del contesto esterno ed interno;
- in considerazione delle risultanze della valutazione del rischio;
- in continuità con le operazioni intraprese negli anni precedenti;
- in conformità a quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Delibera n. 1064/2019.

### 7.1 Misure di carattere generale

#### 7.1.1 Conflitto d'interesse

La prevenzione del conflitto di interesse, che risponde al principio generale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, risulta intrinsecamente connessa alla prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

Come chiarito da ANAC (Delibera n. 1064/2019), la nozione di conflitto di interesse deve essere intesa in senso ampio, *“attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale”*.

La gestione della problematica di cui trattasi può estrinsecarsi nell'adozione di diverse misure, fra le quali:

1. l'obbligo di astensione del dipendente (con le modalità previste dal CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e dal CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica).
2. la rotazione dei dipendenti;
3. l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità/ incompatibilità degli incarichi;
4. l'adozione del codice etico;
5. il divieto di *pantouflage*;
6. la necessaria autorizzazione dell'amministrazione nelle ipotesi di incarichi extraistituzionali. In relazione a questo punto si evidenzia che l'art. 46 del CCNL 049 - Consorzio di Bonifica e miglioramento Fondiario dispone che *“ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione”*;
7. la previsione di clausole di salvaguardia che determinino l'esclusione del concorrente dalla gara o alla risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalità.

#### 7.1.2 Obbligo di astensione del dipendente

Il Codice Etico adottato dal Consorzio (Allegato n. 2 Modello 231) dedica uno specifico paragrafo alla gestione del conflitto di interessi anche in attuazione, per quanto applicabile, del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici ex DPR 62/2013, imponendo a tutti i destinatari del Modello stesso di evitare ogni possibile situazione o attività contraria o in conflitto, anche solo apparente, con gli interessi dell'Ente o comunque

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

incompatibile con i propri doveri di ufficio ovvero di avvantaggiarsi di eventuali situazioni di convenienza di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Presente Piano introduce inoltre, nell'ambito della programmazione degli interventi formativi, la trattazione di temi e casi pratici in materia di conflitto d'interesse e relativi obblighi in capo ai Dipendenti.

### **7.1.3 Rotazione dei dipendenti**

Sulla base di quanto previsto dal PNA 2019, la rotazione ordinaria del personale, disciplinata dalla Legge 190/2012, viene considerata come una misura organizzativa preventiva ai reati corruttivi o, più in generale, a fenomeni di mala gestione nell'ambito dell'azione amministrativa.

L'allegato n. 2 al PNA 2019 è interamente dedicato a tale istituto.

Secondo ANAC l'alternanza riduce il rischio che un dipendente possa essere sottoposto a pressioni esterne o che possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. La suddetta Autorità ritiene inoltre che l'ambito soggettivo della misura si estende a tutti i pubblici dipendenti.

La realizzazione della misura deve in ogni caso rispettare i diritti individuali e sindacali del lavoratore e va correlata all'esigenza di ottemperare ai principi di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa. Esistono della realtà, come in quella in esame, dove il ristretto numero di dipendenti o la peculiarità delle loro mansioni limitano o impediscono del tutto la possibilità di rotazione degli incarichi.

Consapevole di tale impedimento, ANAC suggerisce l'adozione di misure alternative alla rotazione al fine di evitare che un dipendente abbia controllo esclusivo dei processi, come:

- l'articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni");
- il rafforzamento delle misure di trasparenza;
- maggiore compartecipazione del personale alle attività proprie dell'ufficio del dirigente;
- introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;
- collaborazione fra più ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio.

In ottemperanza a quanto sopra, il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, sensibile a queste raccomandazioni, ritiene di dover applicare, per il triennio 2022÷2024, le seguenti tecniche alternative ritenute compatibili con la struttura organizzativa dell'ente:

- ✓ condivisione delle attività tra Responsabili e operatori;
- ✓ richiesta di una reportistica periodica sull'attività svolta;
- ✓ individuazione della segregazione delle funzioni.

Per quanto attiene poi alla rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1 D.Lgs. 165/01, che segue alla verifica dei fenomeni corruttivi, con la Delibera n. 215/2019 ANAC ha stabilito che negli enti pubblici economici, il provvedimento motivato, con il quale viene valutato se applicare la misura, può essere adottato facoltativamente (a differenza che per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co. 2, D.Lgs. 165 ove esso è obbligatorio). Rimane fermo però l'obbligo dell'ente di agire immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

#### 7.1.4 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

L'Autorità Nazionale anticorruzione ha affrontato in più occasioni il tema dell'inconferibilità e dell'incompatibilità degli incarichi pubblici di cui al D.Lgs. 39/2013 (Comunicato del Presidente dd. 14 maggio 2015, Delibera n. 833/2016 e, da ultimo, Delibera n. 1064/2019).

Ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 39/2013, l'ambito soggettivo del decreto stesso si estende anche agli enti pubblici economici.

Lo stesso Decreto, all'articolo 1, fornisce inoltre una definizione puntuale di questi termini:

- per **“inconferibilità”** si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- per **“incompatibilità”** si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e, nel corso dell'incarico stesso, presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

La ratio della normativa consiste, all'evidenza, nella volontà di assicurare lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa fissando peraltro i requisiti di moralità e onorabilità necessari al fine di ricoprire incarichi amministrativi e dirigenziali. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle suddette disposizioni e i relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (artt. 17 e 18, co. 1, D.Lgs. 39/2013). Lo svolgimento dell'incarico in situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico stesso e la risoluzione del relativo contratto decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi della predetta normativa il RPCT dell'ente deve svolgere una vigilanza interna che si affianca a quella esterna, svolta da ANAC. In ottemperanza all'invito rivolto da ANAC, il Consorzio prevede, nell'ambito della predisposizione delle misure anticorruzione, l'introduzione di una specifica regolamentazione interna per definire le responsabilità e le modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle suddette dichiarazioni.

#### 7.1.5 Codice di comportamento e sistema disciplinare

Il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ha da tempo adottato (e recentemente aggiornato) il proprio Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

Il Codice Etico è implementato ed integrato dal Codice di Comportamento previsto dal DPR 62/2013, al cui i dipendenti sono tenuti relativamente ai lavori svolti in delegazione amministrativa per conto della Regione.

Il Codice di comportamento definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Consorzio sono tenuti ad osservare.

Sia il Codice Etico che il Codice di Comportamento richiamano principalmente i seguenti valori:

- ✓ l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- ✓ la trasparenza nei confronti dei consorziati, dei portatori di interesse e dei cittadini;
- ✓ il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzare le capacità professionali;
- ✓ l'impegno sociale;
- ✓ la tutela della salute, della sicurezza ambientale e dell'ambiente;
- ✓ più in generale il rifiuto di ogni condotta atta a porre in essere comportamenti e atti che possono rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto di cui al paragrafo 6, ovvero concorrere, contribuire o favorire anche per interposta persona anche indirettamente le relative fattispecie criminose.

I principi e le regole di condotta dettati dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento sono altresì integrati dalle regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni previste nello stesso, del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione che di quelli contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

Nel Modello 231 in essere è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto dalla società con i soggetti destinatari del modello. Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale del Consorzio, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti con l'ente, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e delle relative sanzioni, indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

Sia il Codice Etico che il Regolamento Disciplinare, fanno parte integrante del presente Piano.

#### **7.1.6 Il Pantouflage**

L'istituto di cui trattasi è disciplinato dall'art. 16-ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012. Ai sensi del suddetto articolo *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (..) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.”*

La norma mira ad evitare che il dipendente di una pubblica amministrazione possa, in occasione del suo ufficio, instaurare le basi per una trattativa di lavoro con soggetti privati con cui sia venuto in contatto; situazione che lo renderebbe pertanto idoneo a divenire oggetto di pressioni o condizionamenti a totale discapito dei

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

principi che regolano l'azione amministrativa.

La norma sopra richiamata ha sollevato diversi dubbi interpretativi, cui ANAC, mediante il PNA 2019, ha provato a porre rimedio. Quanto all'ambito di applicazione, ANAC ha ritenuto che esso si estenda:

- ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 (compresi i soggetti legati alla PA da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo);
- dipendenti degli enti pubblici economici;
- titolari degli incarichi considerati nel D.Lgs. 39/2013 “ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”.

Quanto alla nozione di “*attività negoziale*”, l'Autorità ha precisato che, ai sensi del suddetto articolo, sono coinvolti:

- tutti coloro che esercitano concretamente ed effettivamente per conto della PA poteri autoritativi o negoziali che si concretizzano nell'emanazione di provvedimenti amministrativi o nel perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (dirigenti, funzionari, apicali, soggetti cui sono conferite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente)
- coloro che, partecipando al procedimento, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale (dipendenti)

La nozione di soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione deve intendersi in senso ampio, comprensivo anche di soggetti, formalmente privati, partecipati dalla PA.

Le conseguenze previste dalla normativa per la violazione del divieto sono particolarmente gravi: i contratti conclusi o gli incarichi conferiti all'ex dipendente saranno nulli; mentre al soggetto privato sarà preclusa la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione nei tre anni successivi ed avrà altresì l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In materia di *pantouflage*, l'Autorità esercita un'attività consultiva e di vigilanza.

Per assicurare la prevenzione del fenomeno, coerentemente con le indicazioni di ANAC, il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ha individuato le seguenti misure:

- l'obbligo del RPCT, qualora venga a conoscenza della violazione del divieto, di segnalare la situazione al Presidente;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

#### **7.1.7 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (c.d. *whistleblowing*)**

*Whistleblower* è la definizione inglese che identifica il dipendente che, dall'interno del proprio ente di appartenenza, segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo. L'art. 1, co. 51, Legge 190/2012 ha inserito l'art. 54 bis all'interno del D.Lgs. 165/2001. Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*” ha poi modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

segnalazioni. L'istituto è stato infine modificato dalla Legge 179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

ANAC è intervenuta a più riprese al fine di promuovere l'applicazione di adeguati sistemi di *whistleblowing* presso tutte le pubbliche amministrazioni, individuando, al contempo, criteri idonei per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*, superate dalle recentissime linee guida attualmente in fase di approvazione *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001”*; Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 *“Regolamento recante l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001”*; Delibera n. 312 del 2019 *“Modificazioni al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001”*).

Quanto all'ambito soggettivo, la disciplina si applica a tutte le amministrazioni pubbliche tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, Legge 190/2012, che richiama a sua volta l'art. 2 bis, co.2, D.Lgs. 33/2013.

La normativa trova pertanto applicazione in relazione ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, ai dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della pubblica amministrazione.

Sotto il profilo oggettivo, la tutela riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione che abbiano ad oggetto condotte illecite di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Come evidenziato da ANAC, l'istituto risulta finalizzato a *“valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.”*

La nozione di *“fatti illeciti”* deve essere intesa in senso ampio, comprensivo sia dei reati contro la PA (Titolo II, Capo I del codice penale), sia di tutte quelle *“situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”*.

Quanto al nesso con il rapporto di lavoro, si ritiene che possa trattarsi di fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. Con Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 è stato approvato il Regolamento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art 54 bis, poi modificato dalla Delibera n. 312 del 2019. Mediante il suddetto Regolamento, l'Autorità Anticorruzione ha inteso definire le modalità di presentazione delle segnalazioni da parte del dipendente pubblico che potrà avvalersi di sistemi di crittografia idonei a garantire la riservatezza della sua identità e del contenuto della sua segnalazione.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

Sono state inoltre disciplinate le singole fasi del procedimento sanzionatorio, prevedendo la facoltà della controparte di richiedere un'audizione ovvero presentare memorie, documenti o deduzioni scritte.

Viene infine assicurata, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale dell'ANAC e, ad alcune condizioni, sul sito dell'Amministrazione o dell'Ente. Con l'aggiornamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, il Consorzio ha provveduto ad adottare un apposito regolamento Whistleblowing, atto a disciplinare le modalità di segnalazione di fatti illeciti da parte del dipendente.

### **7.1.8 Organismi indipendenti di valutazione**

Le modifiche che il D.Lgs. 97/2016 ha apportato alla Legge 190/2012 hanno rafforzato le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

Ai sensi dell'art. 1, co. 8 bis Legge 190/2012 l'OIV:

- ✓ attesta gli obblighi di pubblicazione;
- ✓ riceve le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- ✓ verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza;
- ✓ verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT (ex art. 1, co. 14 della stessa Legge). A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

Anche nel PNA 2019 (Delibera n. 1064/2019) è stata fermamente evidenziata la necessità di assicurare una stretta correlazione fra il PPCT e gli obiettivi definiti negli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance.

Quanto agli enti pubblici economici, ANAC ha prescritto di individuare al loro interno, in relazione alla propria organizzazione, il soggetto più idoneo a svolgere le medesime funzioni attribuite dalla legge all'OIV.

In conformità a tali raccomandazioni, il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ha attribuito le funzioni di OIV all'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica (delibera presidenziale n. 28/21 dd. 6/08/2021), nella persona del dott. Maurizio Rossini.

Quanto agli adempimenti in materia di trasparenza, l'OIV attesta annualmente l'assolvimento da parte del Consorzio degli obblighi di pubblicazione, redigendo la prevista relazione accompagnata dalla griglia di rilevazione secondo le modalità e le indicazioni elaborate anno per anno da ANAC (da ultimo, Delibera n. 294 del 13 aprile 2021).

## **7.2 Misure di carattere speciale**

### **7.2.1 Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio**

I reati oggetto di esame presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, Consulenti e collaboratori, Organi ispettivi, Gestione del personale, e possono interessare le seguenti aree/funzioni:

- Deputazione Amministrativa;
- Direttore;

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

- Area Amministrativa;
- Area Tecnica.

Di seguito si prescrivono le misure specifiche atte a prevenire i rischi di fenomeni corruttivi in senso lato, suddivise a seconda dei diversi interlocutori del Consorzio. Le ulteriori e più articolate misure specifiche sono, contenute nell'elaborato "*Manuale dei Protocolli*", che forma parte integrante del presente documento.

#### **7.2.1.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

In particolare per la peculiarità dell'attività svolta, l'Ente intrattiene rapporti con Enti Pubblici per:

- concessioni e delegazioni di lavori pubblici con relativi appalti e contratti;
- espropriazione di aree per la bonifica;
- aggiornamento catasto, formazione dei ruoli di contribuenza;
- gestione e riordino fondiario;
- rilascio di autorizzazioni tecniche e amministrative;
- redazione di piani e progetti per interventi comunali, intercomunali, provinciali, regionali, nazionali, UE e altri enti similari
- e in generale visite ispettive di controllo.

Nei rapporti con Pubblica Amministrazione è necessario seguire le seguenti regole:

- i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal responsabile della funzione interessata o da un soggetto da questi delegato;
- è fatto divieto al personale di intrattenere rapporti per conto dell'Ente con esponenti della Pubblica Amministrazione, se non specificamente delegato, fatto salvo chi opera per conto dell'Ente e lo rappresenta;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere informato tempestivamente il Direttore, oltre agli organismi di vigilanza in carica (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Organismo di Valutazione);
- i responsabili dei vari uffici sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare la competenza dell'altro;
- i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti con il responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato.

#### **7.2.1.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi**

Relativamente al processo di realizzazione dei lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi si evidenzia quanto segue:

- gli atti deliberativi per l'acquisizione di beni e servizi o appalti di lavori, devono essere posti in essere nel rigoroso rispetto delle disposizioni di leggi applicabili in relazione alla procedura di riferimento;
- deve essere fornita a tutti gli operatori economici, sin dall'avvio della fase di gara, la descrizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione e delle principali clausole contrattuali
- dev'essere garantita la più rigorosa applicazione del principio di rotazione delle imprese interpellate sia negli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture che nei casi di procedure negoziate, laddove consentiti

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

dalla normativa vigente;

- i requisiti d'ordine speciale richiesti per l'affidamento di servizi e forniture devono essere stabiliti in maniera ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione alle procedure concorsuali;
- i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono agire nel rispetto della normativa vigente, del rigore, imparzialità e riservatezza;
- in analogia a quanto previsto dall'art. del D.Lgs. 165/2001, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale non possono fare parte, neppure con funzioni di verbalizzante, delle commissioni o seggi di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono respingere e segnalare alle autorità competenti ogni tipo di pressione indebita onde evitare qualsiasi alterazione del principio di parità di trattamenti dei concorrenti.

### **7.2.1.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale**

L'Organo di Governo e la Direzione devono garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza ed inoltre:

- l'assunzione deve avvenire nel rigoroso rispetto delle leggi, delle procedure definite dall'Ente per l'assunzione del personale;
- l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato e mantenuto agli atti a cura del responsabile amministrativo;
- i contratti dell'Ente con i consulenti devono essere predefiniti in forma scritta e devono riportare chiaramente modalità, svolgimento e costo dell'incarico;
- i compensi di collaboratori e consulenti devono trovar adeguata congruità in considerazione delle prassi esistenti sul mercato o, se possibile, rispetto a tariffe vigenti.

Si richiama, inoltre, l'obbligo di astensione previsto dai CCNL per i dipendenti e per i dirigenti dei consorzi di bonifica. Tale obbligo sarà quindi oggetto di specifico richiamo in sede di consegna del presente Piano a ciascun dipendente.

### **7.2.2 Meccanismi di formazione delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione**

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L. 190/2012, sono individuati i meccanismi di formazione delle decisioni:

- a. nella trattazione e nell'istruttoria degli atti (rispettare, salvo ragioni straordinarie di necessità ed urgenza, l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; distinguere, ove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore proponente ed il dirigente);
- b. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- c. per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

partecipazione, gli atti dell'Ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse, di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria, che dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dandone comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

- d. per facilitare i rapporti tra gli utenti e il Consorzio, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- e. nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo email cui rivolgersi;
- f. nell'attività contrattuale:
  - assicurare il rispetto della normativa vigente;
  - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
  - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
  - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi;
  - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione
  - di diritti reali minori;
  - acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- g. nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione.

Tutte le misure specifiche di cui ai punti 7.2.1.1, 7.2.1.2 e 7.2.1.3 e 7.2.2, sono attuate costantemente da parte di tutti i soggetti impiegati nelle unità organizzative esposte al rischio di fenomeni corruttivi, come identificati nel Manuale dei Protocolli (Allegato 5.1) e nella Mappatura dei Rischi (Allegato 5.2).

### **7.2.3 Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione**

L'obiettivo primario del presente piano è quello di assicurare un'ampia e partecipata conoscenza dello stesso all'interno e all'esterno del Consorzio. A tal fine il Piano ed i suoi aggiornamenti annuali vengono pubblicati sul sito internet dell'ente nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Il Piano è frutto dell'apporto conoscitivo del personale del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia.

Tutti i dipendenti devono inoltre essere edotti circa l'esistenza del Piano ed i contenuti delle misure in esso programmate. I dipendenti sono inoltre chiamati, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza,

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

ad uniformarsi ai contenuti del predetto Piano, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in termini di prevenzione della corruzione.

Il Consorzio, attraverso il Responsabile del Piano del Prevenzione della Corruzione, attua un idoneo sistema informativo nei confronti dei Consorziati.

### **7.2.3.1 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza**

In conformità alle disposizioni di ANAC, fra gli obiettivi definiti dal Consorzio per il triennio 2022÷2024 figura l'incremento della formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il piano formativo adottato dal Consorzio avrà quale oggetto:

- la conoscenza della normativa e le sue evoluzioni;
- il codice etico e il codice di comportamento adottati;
- il catalogo reati;
- le aree a rischio (e l'aggiornamento di nuove aree sensibili);
- le procedure da attuare per evitare e circoscrivere il rischio reato e la verifica di conflitti d'interesse;
- il confronto tra dipendenti per conoscere l'estensione del rischio in altre aree non di propria competenza;
- l'omogeneizzazione dei processi per garantire la costituzione di buone pratiche amministrative che possano ridurre ulteriormente il rischio di corruzione;
- gli obblighi di pubblicità e trasparenza e le tempistiche di aggiornamento.
- la gestione dell'accesso civico.

La formazione sarà inoltre finalizzata a fornire ai dipendenti, specie in quelli operanti nelle aree a rischio, strumenti per riconoscere eventuali conflitti di interesse ovvero situazioni critiche cui dovrebbe discendere l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione.

L'approccio seguito sarà di tipo "pratico", procedendo altresì alla discussione di casi specifici.

Gli incontri potranno essere organizzati in modo tale da costituire gruppi di lavoro, strutturati in base agli obiettivi specifici dell'incontro stesso.

Il piano formativo sarà definito con le seguenti fasi d'azione:

- individuazione dei dipendenti, quadri e dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva pianificazione degli interventi di aggiornamento della normativa;
- verifica del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- sensibilizzazione verso comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione con particolare attenzione ai temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

Il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia in particolare, adotta il seguente programma formativo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza avente ad oggetto:

- Aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (triennio 2022÷2024);
- Diffusione e condivisione del manuale dei Protocolli, delle aree maggiormente a rischio, delle regole operative e di condotta; del catalogo reati;
- Conflitto di interessi, casi pratici;
- Gli attori del contrasto alla corruzione. Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

trasparenza. Doveri del dipendente. Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- Obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. 33/2013. Il Responsabile della Trasparenza e gli altri soggetti coinvolti nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Procedure adottate.
- Tempistiche di aggiornamento di dati, informazioni e documenti. Modalità di pubblicazione e conservazione dei dati.
- La gestione dell'accesso civico (semplice e generalizzato).

Al termine degli incontri formativi, ai dipendenti potrà essere richiesto di compilare degli appositi questionari di apprendimento. Il monitoraggio dei percorsi formativi sarà effettuato annualmente.

### **7.2.3.2 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone le regole in materia di flussi informativi con gli Organi dell'ente, i Referenti, l'OdV, i Dipendenti e le Autorità di vigilanza.

Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di monitoraggio sull'efficacia del Piano e sullo stato della sua operatività, consentendo l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva, rendendo possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato di corruzione.

Il dettaglio dei flussi informativi individuati è stato inserito nell'Allegato 5.1 (Manuale dei Protocolli).

Devono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmesse al Responsabile le informazioni concernenti:

- provvedimenti, notizie e sanzioni provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati previsti dalla Legge, nei confronti dei destinatari del Piano, o dai quali risultino inadempimenti od omissioni;
- segnalazioni inoltrate all'ente dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dalla Legge e dal Piano;
- contestazioni che l'Amministrazione pubblica ha formalmente inoltrato al Consorzio;
- rapporti predisposti dalle strutture dell'ente e dagli organi di controllo, nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme della Legge e alle disposizioni del Piano.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Responsabile comportamenti che possono rappresentare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

Ogni informazione, dato, segnalazione, report previsto dal Responsabile viene custodito in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dello stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

### **7.2.3.3. Informatizzazione dei processi**

L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

## 8. TRASPARENZA

In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. 33/2013, nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è inserita un'apposita sezione relativa alla trasparenza dove vengono individuati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013.

### 8. 1 Contesto normativo di riferimento

La nozione di trasparenza, già introdotta nell'ordinamento dall'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nell'ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorare l'efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione*" ha individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione della delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'accesso civico. Ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, D.Lgs. 33/2013 fra i destinatari del decreto stesso vi sono anche gli enti pubblici economici.

Come evidenziato da ANAC (Delibera n. 1064/2019), "*il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.*".

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle norme sopra richiamate, ANAC ha emanato nel tempo le proprie Linee Guida. Di particolare interesse risulta la Delibera n. 1134/2017 i cui contenuti sono espressamente richiamati anche nel PNA 2019 ("*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici*").

Quanto agli enti pubblici economici, la disciplina della trasparenza deve essere osservata sia relativamente all'organizzazione, sia alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse.

Le misure di trasparenza devono prevedere gli strumenti atti ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, documenti e informazioni da pubblicare, le tempistiche di attuazione degli obblighi, nonché i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono precisamente elencati nell'allegato n. 1 della suddetta determina, la quale prescrive altresì determinate modalità di pubblicazione di alcuni dati.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

## 8.2 Obiettivi e finalità

Mediante l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione
- informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.

## 8.3 Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza coincidente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e svolge stabilmente un'attività di controllo sugli adempimenti in capo all'ente degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).

Con delibera n. 46/15 dd. 29/04/2015, il Consiglio dei Delegati ha nominato il Responsabile della Trasparenza il Responsabile Amministrativo, dott.ssa Laura Giorgieri.

Relativamente alla trasparenza il RPCT ha il compito di:

- ✘ effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Nell'attività di monitoraggio e vigilanza, da compiersi con periodicità almeno semestrale, il RPCT può avvalersi di referenti e incaricati da lui nominati;
- ✘ riferire all'Organo di Indirizzo del Consorzio e segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione allo stesso, all'OIV, all'ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

## 8.4 Programma formativo

Il Responsabile della Trasparenza elabora annualmente il programma formativo per la trasparenza. Il programma formativo in materia di trasparenza costituisce parte integrante del Programma in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, analiticamente descritto al paragrafo n. 7.2.3.1 del presente Piano. In questa sede si ricorda che nel programma devono essere garantiti strumenti di aggiornamento tecnico e professionale importanti sul tema trasparenza.

Le modalità di svolgimento dei singoli interventi formativi dovranno essere le più idonee ad assicurare il bilanciamento tra l'esigenza di un'adeguata formazione e le ragioni della economicità della gestione e dell'accessibilità ai contenuti formativi.

## 8.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 nel sito internet del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito stesso direttamente ed immediatamente senza alcuna preventiva autenticazione ed identificazione.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

I dati sono reperibili sul sito [www.pianuraisontina.it](http://www.pianuraisontina.it), alla sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Nell’Allegato 5.1 del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono individuati, per ciascun obbligo, i soggetti responsabili della trasmissione dei dati e i soggetti responsabili della pubblicazione. I soggetti individuati come responsabili della trasmissione devono conservare i documenti in una cartella dedicata e trasmetterli al responsabile della pubblicazione esclusivamente tramite e-mail interna.

Il responsabile della pubblicazione provvede alla pubblicazione della documentazione ricevuta tramite accesso al programma utilizzato, secondo le tempistiche indicate nell’allegato di cui sopra.

#### **8.6 Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza sono affidati al Responsabile della Trasparenza che vi provvede avvalendosi dei Referenti ed Incaricati da lui nominati quali ausili in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione. Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza almeno semestrale.

#### **8.7 L’accesso civico “semplice” e “generalizzato”**

Il legislatore della riforma di cui al D.Lgs. 97/2016 ha precisato che la trasparenza è «*condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, (che) integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino*».

Alla luce di quanto sopra, il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, disciplina due tipologie di accesso civico che vanno ad aggiungersi al “tradizionale” accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. 241/1990. L’art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013, disciplina il c.d. accesso civico “*semplice*”, disponendo che l’obbligo posto in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi ove sia stata omessa la loro pubblicazione.

Tale strumento riguarda pertanto solo i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e attribuisce un diritto esercitabile da chiunque, non necessitando di idonea motivazione, né tantomeno della prova di alcun interesse diretto, concreto e attuale. Il fine è rappresentato dalla libertà di accedere alle informazioni.

Il secondo comma dell’art. 5 su citato attribuisce altresì a chiunque in diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si parla, in tale ipotesi, di accesso civico “*generalizzato*”.

L’istituto, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, rappresenta una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Per espressa volontà legislativa esso è stato introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Tale strumento si traduce in un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non sia stabilito un obbligo di pubblicazione.

L’ambito oggettivo dell’accesso generalizzato risulta quindi eccezionalmente ampio essendo esteso anche a dati e informazioni che, come tali, prescindono da un supporto documentale e possono pertanto comportare

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

un onere di rielaborazione da parte dell'amministrazione.

Vi è dunque un'accessibilità pressoché totale, tanto in relazione agli aspetti organizzativi, tanto in relazione alle attività espletate dalla pubblica amministrazione, che incontra come unico limite la tutela di interessi giuridicamente rilevanti così come definiti dall'art. 5 bis. D.Lgs. 33/2013.

Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni:

- le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 5-bis, co.3;
- i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-bis, co. 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi del quinto comma del suddetto art. 5-bis *“Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (..) è tenuta a dare comunicazione agli stessi (..). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso”*.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, co. 6 del D.Lgs. 33/2013, con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato delle Linee Guida aventi ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013. Su tali Linee Guida è stata acquisita l'intesa del Garante per la protezione dei dati personali ed è stato ottenuto il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 281/1997.

In tale occasione ANAC ha chiarito che l'accesso generalizzato deve essere consentito anche nell'ipotesi in cui esso riguardi un numero cospicuo di documenti e informazioni; ciò ad eccezione del caso in cui l'istanza risulti manifestamente irragionevole, tanto da interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare anche forme di dialogo cooperativo al fine di consentire all'interessato di riproporre una domanda proporzionata e compatibile con i principi regolatori dell'azione amministrativa.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dall'istanza. Con delibera n. 3/20 dd. 12/06/2020, il Consiglio dei Delegati del Consorzio ha approvato il *“Regolamento di accesso civico”*. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 da parte di ciascun cittadino, sul sito internet del Consorzio è scaricabile il modello per l'istanza di accesso civico *“semplice”* e *“generalizzato”*.

### **8.8 Trasparenza e Tutela dei dati personali**

A partire dal 25 maggio 2018 è divenuto obbligatorio e direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, mentre il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 è intervenuto sul D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) introducendo norme atte ad armonizzare la disciplina nazionale al suddetto Regolamento ed abrogando le disposizioni in

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

contrasto con la disciplina comunitaria.

Fra le principali novità vi è l'introduzione del principio di responsabilizzazione (accountability).

In forza di tale principio, di cui al combinato disposto ex artt. 5 e 24 del GDPR, il titolare del trattamento deve assicurare e deve essere in grado di dimostrare mediante misure tecniche e organizzative adeguate che i dati siano:

- trattati in base ai criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Per i motivi di cui sopra il Consorzio ha riesaminato ed aggiornato i propri modelli organizzativi, adottando altresì misure amministrative e tecniche idonee ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'entrata in vigore della normativa sopra richiamata ha fatto sì che l'Autorità Nazionale Anticorruzione dedicatesse una specifica sezione del PNA 2018 al contemperamento della disciplina del trattamento dei dati personali con quella vigente in materia di trasparenza.

A riguardo è stato fatto notare che, in perfetta sintonia con la normativa previgente, la base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è sempre rappresentata da una norma di legge o di regolamento. ANAC ha però altresì precisato che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art 5 del Regolamento UE.

Ciò significa che:

- il dato dovrà essere trattato in conformità ai principi di adeguatezza, pertinenza e nei limiti di quanto necessario per adempiere alle finalità previste dalla legge;
- dovranno essere adottate misure idonee a cancellare o rettificare eventuali dati inesatti.

Nel PNA 2019 è stata inoltre analizzata la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 che ha riconosciuto rilevanza costituzionale al principio di trasparenza ex artt. 1 e 97 Cost.) e ha statuito che *“che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriba quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”*.

<b>CONSORZIO DI BONIFICA</b> della <b>VENEZIA GIULIA</b>	<b>PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          E DELLA TRASPARENZA</b>	2022 ÷ 2024
---	---	-------------

Ultima precisazione in relazione alla materia di cui trattasi ha riguardato il ruolo del Responsabile della Protezione dei dati. Si è ritenuto che tale figura, ove possibile, non dovrebbe coincidere con quella del RPCT, ciò al fine di non limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due distinte funzioni. Il RPD, nell'ambito di sua competenza, sarà in ogni caso tenuto a collaborare con il RPCT (ad esempio, come evidenziato da ANAC, nell'ipotesi di un'istanza di riesame di una decisione circa l'accesso civico generalizzato che possa riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali).

In conformità a quanto sopra, il Consorzio ha nominato come Responsabile della Protezione dei dati personali la dott.ssa Silvia Caruso e, con delibera del Consiglio dei Delegati n. 3/19 dd. 29/04/2019, ha adottato un proprio Regolamento organizzativo in materia.

### **8.9 Durata degli obblighi di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 8, co. 3 comma, D.Lgs. 33/2013 i dati, le informazioni, i documenti devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni (decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione) e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

La disposizione prevede alcune eccezioni:

- per quanto attiene ai titolari di incarichi politici, di incarichi o cariche amministrative, di direzione o governo e di incarichi dirigenziali di cui all'art 14 del D.Lgs. 33/13, i dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate sino alla cessazione dell'incarico o del mandato;
- per quanto attiene ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza i dati di cui all'art 15 del suddetto decreto, devono essere pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

Rimangono fermi i termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che prevede che i dati possano essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

## **9. LIVELLO DI ADEGUAMENTO DEL CONSORZIO ALLA NORMATIVA**

Fin da subito il Consorzio si è dimostrato sensibile alle questioni poste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e si è adoperato per assicurare una costante adeguatezza rispetto agli adempimenti previsti.

Con delibera n. 46/15 dd. 29/04/2015, il Consiglio dei Delegati ha nominato il Responsabile della Trasparenza il Responsabile Amministrativo, dott.ssa Laura Giorgieri.

In data 27 gennaio 2016 il Consorzio ha adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e integrità.

Con delibera n. 145/16 dd. 30/11/2016 il Consiglio dei Delegati ha approvato la parte generale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo con i relativi allegati (1. Catalogo dei reati, 2. Codice Etico, 3. Sistema disciplinare) e con delibera n. 3/17 dd. 28/4/2017 si è provveduto ad integrare tale Modello con l'approvazione del Manuale dei Protocolli e le misure di prevenzione della corruzione richieste dalla Legge 190/2012.

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	2022 ÷ 2024
---	--	-------------

Nella seduta del 5 aprile 2018 è stato designato anche l'Organismo Indipendente di Valutazione, coincidente con la figura dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Relativamente alle attività svolte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dalla sua nomina si segnalano in particolare la predisposizione del primo PPC e il suo aggiornamento annuale, nonché la compilazione della relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013, il Consorzio ha creato sul proprio sito internet la sezione "Amministrazione Trasparente" in cui vengono costantemente pubblicati dati, documenti e informazioni richiesti dalla normativa in materia di trasparenza. Nel 2020 è stato inoltre approvato il Regolamento disciplinante la gestione delle richieste di accesso civico (semplice e generalizzato).

È stato inoltre predisposto il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, poi ricompreso all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Nel 2020, con delibera n. 13 dd. 30/11/2020, il Consiglio dei Delegati ha approvato l'aggiornamento del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Nel corso del 2021 non è pervenuta alcuna segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, né segnalazioni esterne sulle politiche di prevenzione della corruzione attuate dal Consorzio.

## 10. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI

La Tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di riferimento (2022÷2024).

MISURA	Conoscenza e diffusione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: 1 incontro 2023: 1 incontro 2024: 1 incontro
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT
MODALITÀ	Definizione ed esecuzione del programma formativo di cui al paragrafo n. 7.2.3.1 del Piano; Test di apprendimento.
MONITORAGGIO	Frequenza: Annuale Modalità: verifica adempimento programma formativo; verifica test apprendimento.

MISURA	Analisi contesto interno
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: 1 incontro 2023: 1 incontro 2024: 1 incontro
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT - Responsabili di Funzione - Staff a supporto del RPCT
MODALITÀ	Audit in occasione degli incontri effettuati in occasione dell'attuazione del programma formativo Autovalutazione da parte dei Responsabili di funzione; Valutazione RPCT.
MONITORAGGIO	Frequenza: annuale Modalità: audizione dipendenti in occasione degli incontri formativi/audit/ consultazioni Responsabili di funzione

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	2022 ÷ 2024
---	--	-------------

MISURA	<b>Analisi del contesto esterno</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: 1 incontro
	2023: 1 incontro
	2024: 1 incontro
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT Staff a supporto del RPCT
MODALITÀ	Introduzione di forme di consultazione della collettività e degli <i>stakeholders</i> Verifica delle banche dati / rassegne stampe/ Rapporti e relazioni delle Autorità ritenuti rilevanti.
MONITORAGGIO	Frequenza: Annuale (in occasione della programmazione del PPCT per il triennio successivo)
	Modalità: check sui dati raccolti

MISURA	<b>Conflitto di interessi e obbligo di astensione</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: Valutazione dell'adozione di una procedura formalizzata per la segnalazione, da parte del dipendente, del conflitto di interessi
	2023: Verifica della misura e eventuali revisioni della stessa in esito al monitoraggio
	2024: Verifica della misura e eventuali revisioni della stessa
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT
MODALITÀ	Attuazione del programma formativo
MONITORAGGIO	Frequenza: annuale
	Modalità: test di verifica/apprendimento

MISURA	<b>Misure alternative alla rotazione del personale</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: Controllo dell'implementazione delle misure alternative
	2023: Valutazione su fattibilità estensione ulteriore della rotazione
	2024: Verifica della misura e eventuali revisioni della stessa
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT
MODALITÀ	Verifica RPCT
MONITORAGGIO	Frequenza: annuale
	Modalità: Condivisione attività e verifica RPCT su reportistica periodica

MISURA	<b>Incompatibilità/inconferibilità degli incarichi</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: introduzione della misura
	2023: verifica su eventuale necessità di modifiche a seguito di monitoraggio
	2024: verifica su eventuale necessità di modifiche a seguito di monitoraggio
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT
MODALITÀ	Verifica RPCT
MONITORAGGIO	Frequenza: annuale
	Modalità: acquisizione dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013

MISURA	<b>Codice Etico e Sistema Disciplinare</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: verifica su eventuale necessità di modifiche a seguito di monitoraggio
	2023: verifica su eventuale necessità di modifiche a seguito di monitoraggio
	2024: verifica su eventuale necessità di modifiche a seguito di monitoraggio
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT/Organismo di Vigilanza
MODALITÀ	Verifica RPCT
MONITORAGGIO	Frequenza: annuale
	Modalità: verifica eventuali segnalazioni pervenute

CONSORZIO DI BONIFICA della VENEZIA GIULIA	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	2022 ÷ 2024
---	--	-------------

MISURA	<b>Pantouflage</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: adozione modello di dichiarazione
	2023: modifiche e/o integrazioni a seguito di monitoraggio
	2024: modifiche e/o integrazioni a seguito di monitoraggio
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT
MODALITÀ	Verifica su adempimento misura
MONITORAGGIO	Frequenza: annuale
	Modalità: verifica su presenza clausola nei contratti stipulati
	Modalità: verifica su presenza clausola bandi/inviti e nei contratti stipulati

MISURA	<b>Tutela del dipendente che segnale illeciti (Whistleblower)</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: modifiche e/o revisioni a seguito di monitoraggio
	2023: modifiche e/o revisioni a seguito di monitoraggio
	2024: modifiche e/o revisioni a seguito di monitoraggio
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT
MODALITÀ	Verifica su funzionamento misura
MONITORAGGIO	Frequenza: annuale
	Modalità: verifica segnalazioni ricevute (a evento) e procedura (annuale)

MISURA	<b>Formazione</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: esecuzione programma formativo previsto
	2023: approfondimento particolari tematiche
	2024: modifiche e/o approfondimenti a programma in base a specifiche esigenze emerse in sede di monitoraggio
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT
MODALITÀ	Lezioni in presenza o in remoto.
MONITORAGGIO	Frequenza: annuale
	Modalità: Verifica mediante test di apprendimento

MISURA	<b>Trasparenza</b>
TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	2022: aggiornamento dati in conformità alle disposizioni D.Lgs. 33/2013
	2023: aggiornamento dati in conformità alle disposizioni D.Lgs. 33/2013
	2024: aggiornamento dati in conformità alle disposizioni D.Lgs. 33/2013
UFFICIO/I RESPONSABILI	RPCT Responsabile della Pubblicazione Responsabili della Trasmissione dei dati
MODALITÀ	Check pubblicazioni
MONITORAGGIO	Frequenza: Annuale
	Modalità: Verifica flussi / incontri con OIV

## 11. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012

Il presente Piano è soggetto ad aggiornamenti annuali così come previsto della norma di riferimento ovvero in seguito a indicazioni recepite da parte degli organismi vigilanti.

Le disposizioni del Piano che dovessero risultare in contrasto con le norme di legge sopravvenute a seguito dell'approvazione dello stesso devono intendersi automaticamente disapplicate.